



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**FERIALE PROMISCUA CIVILE**

Il Giudice dott. Raffaele Miele,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'11/08/2022, in merito all'istanza ex art. 23, comma 3, c.c., avanzata da Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa - Federazione Lombarda, Federazione del Friuli Venezia Giulia, Federazione della Puglia, Federazione della Sardegna, Bertani Milena, Abbati Giuseppe, Valerio Giuseppe, Melis Carlo Giuseppe, Campus Graziano, Valaguzza Luciano, Comune di San Canzian d'Isonzo, Brussa Franco, Caruso Silvia, Comune di Gaggiano, Comune di Cesano Boscone, Comune di Ruda, Comune di Cavasso Nuovo, nei confronti di AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (in seguito anche solo AICCRE), ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Premesso in fatto che:

- i suddetti istanti, quali Enti e soci facenti parte di AICCRE, con ricorso, depositato in data 28/7/2022 nell'ambito del giudizio di merito avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere, assunte in data 20/6/2022 dal Consiglio Nazionale dell'associazione resistente con le quali è stata convocata l'Assemblea Congressuale Nazionale per i giorni del 4-7 settembre 2022 e approvato il regolamento congressuale, hanno chiesto di *“sospendere ex art. 23 cc l'efficacia delle deliberazioni impugnate ... sussistendo i gravi motivi”*;
- a fondamento dell'azione proposta, hanno sostanzialmente dedotto: A) quanto alla convocazione del Consiglio Nazionale: A1) la violazione degli artt. 13.6 e 17 dello Statuto dell'Associazione per essere stato convocato il Consiglio direttamente da alcune Federazioni Regionali anziché dal Presidente e non potendo le Federazioni Regionali richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, spettando tale facoltà esclusivamente *“ad almeno cento soci titolari che rappresentino tutti i livelli istituzionali o almeno quattro Federazioni Regionali”*; A2) la violazione dello Statuto per errata individuazione e convocazione dei membri del Consiglio in carica, posto che i componenti del Consiglio Nazionale che avrebbero dovuto essere convocati per indire la nuova Assemblea Congressuale Nazionale erano quelli eletti nel

2016 (in quanto, essendo stata giudizialmente sospesa la delibera di nomina del nuovo Consiglio Nazionale del 2021, erano rimasti in carica per prorogatio i membri eletti nel 2016) ma i soggetti che erano stati convocati non coincidevano con questi ultimi; inoltre la convocazione non era pervenuta a molti dei soci eletti nel Consiglio del 2016 e tra costoro vi erano molti soggetti che non erano più amministratori dei Comuni e, quindi, avrebbero dovuto essere sostituiti come previsto dall'art. 13.7 dello Statuto; B) quanto al Regolamento congressuale approvato dalle suddette delibere che: B1) il punto §.3. del citato regolamento stabiliva che *“i soci titolari che partecipano all'Assemblea Congressuale Nazionale con diritto di voto ai sensi del §2, sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente, o da un suo delegato, che deve essere membro degli organi di Enti, associati della stessa Federazione Regionale”* in evidente contrasto con la disposizione dell'art. 5.3 dello Statuto secondo cui *“I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell'Ente.”*; B2) era stata anche soppressa la disposizione dell'art. 5.2 dello Statuto che consentiva a *“Regioni, Province autonome, Province, Città e aree metropolitane con popolazione superiore a centomila abitanti”* di avere due rappresentanti in Assemblea (il Sindaco e il Presidente del Consiglio); B3) la tabella del numero dei delegati con diritto di voto approvata dal Consiglio Nazionale era violativa dell'art. 12.2 dello Statuto in quanto non teneva conto della percentuale della popolazione di ciascuna regione e della percentuale di adesione all'AICCRE di enti locali della regione medesima; B4) il citato regolamento aveva ommesso di stabilire i termini entro i quali le Federazioni Regionali dovevano indicare il nominativo dei soggetti designati a far parte del Consiglio Nazionale e della direzione Nazionale così come invece previsto dagli artt. 13.1 e 15.1 dello Statuto; C) quanto ai gravi motivi che era interesse generale di ogni associazione procedere alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni dettate dall'associazione stessa, al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno;

- si è costituita AICCRE, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo di *“... rigettare l'istanza cautelare di sospensione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale il 20.6.2022, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non ricorrendo comunque i requisiti richiesti dalla legge”*;
- all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di sospensione, il Giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione;

premesso in diritto che:

- il provvedimento di cui all'art. 23, comma 3, c.c., ha natura cautelare, funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell'azione di annullamento, di cui al primo comma dello

stesso art. 23 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione in ordine alla proposta impugnazione della delibera dell'assemblea, possa vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata;

- l'art. 23, comma 3, c.c., subordina l'adozione del provvedimento di sospensione alla verifica della sussistenza dei "gravi motivi", e, pertanto, trattandosi di provvedimento di natura cautelare, è necessario delibare, da un lato, la verosimile fondatezza della domanda di colui che impugna e, dall'altro, la gravità delle conseguenze, da valutare comparativamente per l'associato impugnante e per l'associazione, derivanti dall'esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione;

ritenuto che:

- alcuni motivi di impugnazione delle delibere, assunte in data 20/6/2022, dal Consiglio Nazionale dell'AICCRE, sono certamente fondati;
- in primo luogo, il Consiglio risulta essere stato convocato da alcune Federazioni Regionali in violazione dell'art. 13.6 e dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione; invero l'art. 13.6 prevede, nella sua ultima parte, che *"Il Consiglio è convocato, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno cento soci titolari che rappresentino tutti i livelli istituzionali o almeno quattro Federazioni Regionali"* e l'art. 17 che *"Il Presidente .... convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale ...."*; dal chiaro tenore delle citate disposizioni statutarie deriva, quindi, che tale organo dell'AICCRE non possa essere convocato direttamente dalle Federazioni Regionali ma solo dal Presidente e solo su richiesta di cento soci che rappresentino o tutti i livelli istituzionali oppure almeno quattro Federazioni, a nulla rilevando la diversa formulazione utilizzata dall'art. 12.3 dello Statuto che si riferisce, invece, all'Assemblea Congressuale Nazionale e, dunque, a un organo diverso;
- inoltre, sia pure nei limiti della cognizione cautelare, i soggetti convocati per il Consiglio Nazionale del 20/6/2022, divergono per molte unità da quelli che avrebbero dovuto essere convocati per essere stati eletti durante il Congresso del 2016, posto che, a seguito della sospensione della delibera di nomina del Consiglio Nazionale del 2021, vi era stata la prorogatio dei componenti eletti nel 2016 (cfr. doc. 10 e doc. 16 allegati al fascicolo di merito di parte attrice);
- infine, il Regolamento congressuale approvato in data 20/6/2022 stabilisce al punto §.3 che *"i soci titolari che partecipano all'Assemblea Congressuale Nazionale con diritto di voto ai sensi del §2, sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente, o da un suo delegato, che deve essere membro degli organi di Enti, associati della stessa Federazione Regionale"* con evidente modifica sostanziale dell'art. 5.3 dello Statuto; la suddetta disposizione statutaria prevede infatti

che “*I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell'Ente*”; appare palese la differenza tra le due disposizioni posto che, ai sensi della suddetta modifica, diventa possibile che il socio titolare (ovvero i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Enti locali ai sensi degli artt. 1 e 5 dello Statuto) possa essere rappresentato all'Assemblea Congressuale Nazionale non solo da un delegato “interno” all'ente territoriale, ma, in alternativa, anche da un delegato esterno purché sia membro di un organo di un ente associato alla stessa Federazione Nazionale;

- appare pertanto sussistere certamente il *fumus* dell'impugnazione, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure avanzate dai ricorrenti, attesa la avvenuta violazione delle regole statutarie sulla convocazione del Consiglio Nazionale dell'AICCRE e l'avvenuta approvazione, da parte di un Consiglio Nazionale non regolarmente convocato e non regolarmente costituito, di un Regolamento congressuale che dispone una inammissibile modifica dello Statuto dell'Associazione, essendo le modifiche statutarie riservate, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, alle prerogative della Assemblea Congressuale Nazionale;
- ricorre anche il dedotto *periculum* attesa la gravità delle suddette violazioni che incidono sulla rappresentatività degli associati in seno al Consiglio Nazionale e si risolvono inoltre nell'attribuzione al citato organo del non previsto potere di modifica dello Statuto, con conseguente lesione, nel caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, di diritti fondamentali dei ricorrenti quali quello alla corretta formazione della volontà del Consiglio Nazionale e al rispetto delle disposizioni finalizzate a garantire il confronto democratico tra i diversi soggetti che hanno aderito all'Associazione e il corretto operato dei suoi organi;
- di contro dalla sospensione della delibera impugnata non appare derivare all'Associazione alcun pregiudizio, ben potendo la stessa convocare nuovamente il Consiglio Nazionale e approvare il Regolamento congressuale osservando le regole statutarie;

ritenuto, pertanto, che:

- sono ravvisabili sia il requisito del *fumus* dell'impugnazione, che quello del *periculum* e, dunque, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere, assunte in data 20/6/2022, dal Consiglio Nazionale di AICCRE, deve essere accolta;

considerato, infine, che:

- le spese relative alla presente fase saranno regolate al termine della fase di merito;

P.Q.M.

1. In accoglimento del suindicato ricorso ex art. 23 c.c., sospende l'efficacia esecutiva delle delibere, assunte in data 20/6/2022, dal Consiglio Nazionale di AICCRE;

2. Spese rimesse al giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma, 18/08/2022

Il Giudice  
Dott. Raffaele Miele